



*Servizio di prelievo e trasporto del percolato prodotto nella/
discarica Baronìa – Provenzano di Partinico vasca 1 e 2 presso
l'impianto di Acqua dei Corsari gestito dall'AMAP S.p.a. –
Palermo.*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1. - Oggetto, durata ed importo complessivo dell'appalto

L'oggetto della gara è il servizio di prelievo e trasporto del percolato prodotto nelle vasche 1 e 2 della discarica Baronìa Provenzano di Partinico presso l'impianto di Acqua dei Corsari gestito dall'AMAP S.p.a. – Palermo.

Le caratteristiche del percolato risultano dall'allegato certificato di caratterizzazione.

L'importo a base di gara del servizio è fissato in € 0,035 oltre I.V.A. per ogni Kg di rifiuto prelevato e trasportato presso l'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari di Palermo, gestito dall'AMAP S.p.A..

L'importo massimo del servizio è pari a € 40.910,00 oltre IVA al 10%.

Si sottolinea che il predetto importo globale deve ritenersi presuntivo e potrà variare in meno senza che la ditta appaltatrice possa richiedere compensi ed indennità per le minori richieste di conferimento oggetto della presente gara o qualsiasi altra richiesta di compenso, di indennizzo e/o rimborso spese ovvero a qualsiasi azione di rivalsa e/o risarcimento e/o riconoscimento di provvidenze economiche di qualunque natura e/o titolo e/o indennizzo, anche per mancato guadagno e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Il comune di Partinico ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923, potrà richiedere, previa adeguata copertura finanziaria, maggiori prestazioni entro il limite del 1/5 del prezzo contrattuale e la ditta appaltatrice sarà obbligata ad eseguire le prestazioni richieste con gli stessi patti e condizioni contrattuali senza richiedere maggiori compensi. Nel caso di eccedenza delle prestazioni richieste oltre il 1/5 d'obbligo, previa adeguata copertura finanziaria, si procederà alla redazione di apposito atto di sottomissione con cui la ditta appaltatrice si impegnerà ad eseguire le prestazioni richieste con gli stessi patti e condizioni contrattuali senza richiedere maggiori compensi.

Il comune di Partinico si riserva altresì la facoltà di avvalersi delle procedure per il rinnovo contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 5 lett. B del D.lgs 163/2006 come modificato dal D.Lgs 113/2007

Articolo 2. - Carattere di essenzialità dell'appalto

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo un calendario mensile regolarmente stabilito, pur tuttavia la ditta dovrà essere disponibile ad effettuare il servizio entro 24 ore decorrenti dal ricevimento dell'ordine, anche telefonico o fax e, secondo le indicazioni impartite dal comune di Partinico.

Durante le operazioni di prelievo deve essere sempre presente il personale comune di Partinico autorizzato alle suddette operazioni di controllo.

La ditta dovrà garantire l'estrazione e carico, il trasporto e lo smaltimento di una quantità non inferiore a 20 tonnellate a prelievo di percolato per singolo intervento, **per un minimo di due prelievi a settimana**, all'occorrenza la frequenza può essere aumentata anche a 5 (cinque) prelievi a settimana in relazione a disposizioni di servizio impartite dal personale del comune e previa autorizzazione dell'AMAP in forma scritta (fax e/o disposizione di servizio trasmessa con nota). In relazione alle esigenze dell'impianto il numero dei prelevamenti può essere diminuito, previa comunicazione.

Le predette disposizioni possono essere anticipate via telefonica dal personale del comune. Eventuali variazioni in diminuzione verranno anticipatamente comunicate alla ditta esecutrice.

Le operazioni di pesatura saranno compiute presso la pesa esistente in discarica da personale del comune.

L'estrazione, il trasporto, conferimento e lo smaltimento del percolato presso impianto autorizzato avverranno secondo un piano di lavoro, proposto dalla ditta aggiudicataria, che dovrà essere trasmesso ed approvato dal comune e dall'AMAP. I mezzi della Ditta aggiudicataria dovranno essere autorizzati all'ingresso nell'area di discarica, secondo prassi normativa vigente.

Tutte le operazioni inerenti il servizio ed a questo collegate sono a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale è, altresì, responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire un recapito fax attivo 24 ore su 24, un recapito telefonico rete fissa attivo durante i normali orari di ufficio e un recapito telefonico cellulare attivo dalle ore 7,00 alle ore 23,00. Il recapito telefonico su cellulare ed il fax devono essere attivi tutti i giorni della settimana compresi i festivi.

Tutte le attività afferenti al trasporto e svuotamento del mezzo presso l'impianto di destinazione, sono a totale carico della ditta aggiudicataria e devono essere svolte nel rispetto delle norme di tutela ambientale e di sicurezza dei lavoratori.

Articolo 3 – Obblighi legislativi

L'Impresa aggiudicataria dovrà essere in regola con le norme stabilite nel decreto 17 Dicembre 2009 con le modifiche di cui al Decreto 9 Luglio 2010 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti",

la ditta dovrà altresì comprovare ed assicurare, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, la tracciabilità dei flussi finanziari.

La stessa dovrà uniformarsi inoltre ad eventuali nuove norme emanate dalle competenti autorità anche in fase di svolgimento del servizio. Il comune appaltante, venuta in possesso delle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli circa la destinazione del rifiuto, declina ogni successiva responsabilità per la mancata applicazione delle prescrizioni dichiarate.

Articolo 4 - Parti contrattuali

I soggetti destinatari dei diritti ed obblighi nascenti dal presente Capitolato Speciale l'Appalto (CSA) sono:

- a) l'impresa appaltatrice del servizio de quo che risulterà comunque responsabile della corretta esecuzione del servizio di prelievo e trasporto di seguito denominato "Appaltatore";
- a) il comune, di seguito anche indicata come "Ente appaltante" .

Si forniscono i seguenti dati relativi all'Ente Appaltante:

"Comune di Partinico" sede legale: Piazza Umberto I, n.3 - 90047 Partinico (PA). Uffici: via Genova n.58 - 90047 Partinico (PA) tel. 091/8781019 – fax 091/8908564 e-mail: parchiverdesanita@tiscali.it

Responsabile procedimento di gara d.ssa V.Maria Ragona

Articolo 5 - Documenti e termini della stipula del convenzione

La convenzione del servizio di prelievo e trasporto del percolato dovrà essere stipulato entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva pena l'incameramento della cauzione provvisoria da parte del comune che procederà tra l'altro all'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

A tal proposito si precisa che:

- a) costituiranno parte integrante del contratto:
 - Il presente capitolato speciale di appalto;
 - La cauzione definitiva;
 - Il contratto assicurativo di cui al successivo art. 7.
- b) tutte le spese inerenti alla stipula del contratto e i relativi oneri fiscali saranno ad esclusivo e totale carico dell'impresa aggiudicataria.

Articolo 6 – Documentazione da presentare in sede di gara.

Le Ditte partecipanti dovranno produrre in sede di gara la seguente documentazione:

- a) Relazione dettagliata circa le modalità di espletamento del servizio;
- b) Elenco dei mezzi con cisterna che verranno utilizzati per l'effettuazione del servizio con relative necessarie certificazioni di iscrizione all'albo dei gestori ambientali, non inferiore a n° **1 unità e dovrà essere dotato di pompa per il carico/scarico**; dal punto di vista delle

emissioni in atmosfera la motorizzazione di tutti i mezzi dovrà rispettare almeno la norma EURO 2;

- c) Certificato di iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la categoria 4 classe F o superiori (ex D.M. 406/98) o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. N.445/00, con le modalità di cui all'art. 38 dello stesso decreto.
- d) Certificazione attestante l'iscrizione la SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) ;
- e) Elenco dei principali servizi di raccolta e trasporto con cisterna di rifiuti speciali, effettuati nel triennio 2007-2008-2009, con il rispettivo importo, data e destinatario pubblico o privato, con l'indicazione di almeno uno dei predetti servizi identico all'oggetto della gara.
In caso di A.T.I., il predetto requisito deve essere posseduto interamente dalla capogruppo.
- f) Dichiarazione concernente l'importo relativo ai servizi di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, prestati nel triennio 2007-2008-2009, che dovrà essere, al netto dell'IVA, non inferiore al 100% dell'importo massimo del servizio.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere certificata, su richiesta del comune , presentando certificazione di buona esecuzione da parte di enti o società pubbliche e/o private.

In alternativa le ditte con inizio attività nel settore oggetto della gara ricadente in uno degli anni 2007-2008-2009, qualora non abbiano effettuato i servizi di cui sopra, pari almeno al 100% dell'importo massimo del servizio, dovranno presentare, unitamente alla documentazione di gara, deposito cauzionale provvisorio di importo pari al 20% dell'importo massimo del servizio, da costituire nelle forme di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni . Detto deposito cauzionale è aggiuntivo a quello già indicato nel bando di gara e dovrà riportare le medesime clausole ivi previste. Inoltre, in caso di aggiudicazione, tale deposito dovrà essere tramutato in definitivo, di pari importo, con l'apposizione delle clausole sopra indicate.

Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'art.41 del D.Lgs. 163/06, della suddetta alternativa non possono beneficiare le Ditte con inizio attività nel settore oggetto della gara ricadente nel semestre precedente alla data di celebrazione della gara.

La dichiarazione di cui sopra dovranno essere certificate, su richiesta comune presentando certificazioni di buona esecuzione da parte di enti o società pubbliche e/o private.

La mancanza o la incompletezza della documentazione sopra indicata comporterà, ad insindacabile giudizio del comune la non aggiudicazione benché la semplice presentazione dell'offerta costituisca di per sé implicita accettazione di tutte le condizioni di Capitolato.

Articolo 7 - Polizza Antinquinamento

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza a copertura dei rischi RC Inquinamento, per il risarcimento di eventuali danni da inquinamento dell'ambiente procurati durante le fasi di esecuzione del servizio in oggetto, nonché nel corso delle attività immediatamente funzionali al servizio stesso.

Tale copertura assicurativa dovrà essere vincolata al comune e riportare il massimale di garanzia di almeno € 100.000,00. Nella clausola di vincolo l'impresa assicuratrice, prima di recedere dal contratto, dovrà impegnarsi a chiedere il nullaosta al comune ed, inoltre, dovrà consegnare dichiarazione di avvenuta copertura assicurativa da parte dell'agenzia emittente il contratto.

Di tale polizza dovrà essere fornita copia al comune appaltante.

La ditta aggiudicataria dovrà prima dell'attivazione del servizio presentare:

- **piano di sicurezza per la raccolta e il trasporto del percolato ai sensi della Legge 81/2008 e s.m.i..**

Articolo 8 - Garanzie e cauzioni

Per essere ammessi alla gara, l'offerta da presentare per la fornitura del servizio di cui al presente capitolato deve essere corredata obbligatoriamente da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo del servizio, da prestare secondo le forme di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, prima della stipulazione del contratto convenzione, l'Impresa aggiudicataria presenterà apposita garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al

20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Articolo 9 - Pagamenti

Nel corso dell'espletamento del servizio e in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno effettuati pagamenti bimestrali in acconto del corrispettivo dell'appalto per il servizio svolto.

Il comune liquiderà la ditta assuntrice del servizio, entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della fattura per l'espletamento del servizio relativo al bimestre precedente previa applicazione del visto di regolare esecuzione degli interventi da parte dell'ufficio competente e redazione dell'eventuale relativo provvedimento di liquidazione.

Le fatture dovranno essere compilate distintamente per ogni singola prestazione e accompagnate dalla copia di autorizzazione di esecuzione degli interventi.

Sulle fatture dovrà inoltre risultare:

- a) dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata da apposita certificazione di avvenuto smaltimento presso l'impianto, indicante la quantità di rifiuto ritirato ;
- b) i formulari del trasporto di percolato, nelle copie per il produttore, debitamente timbrati e firmati dall'impianto di smaltimento utilizzato. La documentazione suddetta potrà essere sostituita da diverso documento a seguito di attuazione delle procedure stabilite dal SISTRI.

Articolo 10 - Penali ed esecuzione di ufficio

Il comune in caso di difformità, si riserva la facoltà di determinare la risoluzione del contratto; inoltre, qualora non venissero rispettate le frequenze relative all'esecuzione del servizio, o le disposizioni impartite del comune, sarà applicata una penale pari a **€ 300,00** per ogni giorno di ritardo dalla data di richiesta dell'intervento, salvo specifiche giustificazioni prodotte dalla ditta ed accettate dal comune.

Il comune, oltre ad applicare la penale di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere presso altre ditte il servizio non prestato nei termini indicati e ciò in danno della ditta inadempiente per l'intero costo del servizio sostitutivo, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

L'importo della penale sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture ancora non pagate e, in difetto, sulla cauzione.

Qualora si verificano più di due inadempienze contestate, il comune si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in mora.

In tal caso si provvederà a nuova aggiudicazione del servizio, in danno della ditta inadempiente, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al relativo bando di gara, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 11 - Risoluzione delle controversie

Le Parti convengono che per tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione della presente, che non dovessero essere risolte in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Articolo 12 - Inadempienze, decadenza e risoluzione della convenzione

Il comune, comunque oltre alla possibilità di applicare la risoluzione anticipata ai sensi dall'articolo 1453 e seguenti del C.C., si riserva l'insindacabile facoltà della risoluzione unilaterale del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva e l'interruzione e/o annullamento della fornitura del servizio senza che l'impresa aggiudicataria possa avanzare alcuna richiesta di compenso, di indennizzo e/o rimborso spese ovvero alcuna pretesa di rivalsa e/o risarcimento e/o riconoscimento di provvidenze economiche di qualunque natura e/o titolo e/o indennizzo anche, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, per mancato guadagno dal contratto, nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) gravi inadempimenti della ditta aggiudicataria agli obblighi contrattuali assunti¹;
- a) reiterati inadempimenti contrattuali della ditta aggiudicataria anche se non gravi.

La decadenza dal contratto sarà dichiarata dal Capo settore, previa acquisizione del parere scritto del responsabile del procedimento, mediante apposito provvedimento.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai fini del presente appalto, si conviene che per giusta causa, si intendono:

- a) qualora nei confronti del titolare, del legale rappresentante, di taluno degli amministratori muniti di legale rappresentanza, di taluno dei soci (nel caso di società in accomandita semplice o in nome collettivo) o del responsabile tecnico della ditta aggiudicataria o dell'associazione/raggruppamento di imprese sia stata emanata una sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
- b) qualora il titolare, il legale rappresentante, taluno degli amministratori muniti di legale rappresentanza, taluno dei soci (nel caso di società in accomandita semplice o in nome collettivo) o il responsabile tecnico della ditta aggiudicataria o dell'associazione/raggruppamento di imprese siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora nei confronti del titolare, del legale rappresentante, di taluno degli amministratori muniti di legale rappresentanza, di taluno dei soci (nel caso di società in accomandita semplice o in nome collettivo) o del responsabile tecnico della ditta aggiudicataria o dell'associazione/raggruppamento di imprese sia stato attivato un procedimento ovvero sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della 1423/56 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) qualora nei confronti del titolare, del legale rappresentante, di taluno degli amministratori muniti di legale rappresentanza, di taluno dei soci (nel caso di società in accomandita semplice o in nome collettivo) o del responsabile tecnico della ditta aggiudicataria o dell'associazione/raggruppamento di imprese sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori nonché per violazione degli obblighi attinenti la sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- e) nei casi previsti dal D. Lgs. 490/94 e dall'art. 11 del D.P.R. 252/98 smi;
- f) qualora sia stato depositato contro la ditta aggiudicataria un ricorso ovvero abbia avuto inizio una procedura di fallimento o altra procedura concorsuale che proponga lo scioglimento, la cessazione, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento, l'amministrazione controllata o il concordato con i creditori ovvero nei casi in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni e che entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari;
- g) qualora la ditta aggiudicataria incorra nella decadenza o revoca delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento dei servizi affidati ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/01;

¹ Ai sensi dell'art. 67, primo comma del D.P.R. 902/86

- h) qualora la ditta aggiudicataria perda i requisiti richiesti per l'affidamento di appalti di forniture pubbliche e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal presente capitolato speciale di appalto relativi alla procedura con cui è stata scelta la ditta aggiudicataria;
- i) Qualora si verificano le suddette ipotesi, la ditta aggiudicataria, a norma dell'articolo 1456 del C.C., incorrerà automaticamente nella decadenza dalla convenzione e dai diritti da esso derivanti pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., la ditta aggiudicataria riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art. 1456 del C.C..

A tal proposito la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il comune dichiarerà all'altra parte, con comunicazione scritta mediante raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva fatta salva la possibilità della ditta aggiudicataria di produrre le proprie controdeduzioni e giustificazioni necessarie entro il termine di sette giorni dalla data di notifica.

Successivamente alle controdeduzioni, o in mancanza di rispetto del termine per la loro produzione, l'Appaltante deciderà sull'applicazione della risoluzione del contratto.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai fini del presente appalto, si conviene che per reiterati inadempimenti contrattuali anche se non gravi, si intende:

- a) sospensione del servizio per più di 5 (cinque) giorni complessivi in un anno, salvo comprovate cause di forza maggiore;
- b) l'applicazione per almeno 3 (tre) volte in un anno di una stessa penalità indicata all'art. 10 del presente CSA;
- c) l'applicazione n. 3 (tre) penalità durante un semestre nella durata contrattuale;

A parte i motivi di giusta causa, nel caso si verificano le ipotesi di cui ai suddetti punti 2) e 3) varrà quanto disposto dagli articoli 1453 e 1454 del C.C., cosicché il comune potrà diffidare ed intimare per iscritto all'Aggiudicataria di adempiere, entro il massimo di quindici giorni, a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso il termine di diffida senza che l'Aggiudicataria abbia adempiuto agli obblighi prescritti il contratto si intenderà risolto. Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., la ditta aggiudicataria accetta la suddetta clausola e riconosce, ora per allora, che, decorso il suddetto termine, il contratto è risolto di diritto.

Infine in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 1453 C.C., nonostante la comunicazione di risoluzione di diritto del contratto, l'Aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare a prestare la sua opera per la durata massima di mesi tre senza che ciò costituisca sanatoria dell'inadempimento posto a base della risoluzione. Qualora l'Aggiudicataria sia oggettivamente impossibilitata, nel periodo transitorio di mesi tre, ad erogare servizi contrattuali previsti, il comune potrà utilizzare i mezzi, l'attrezzatura ed il materiale già utilizzato dall'Aggiudicataria per la continuazione provvisoria dei servizi, per lo stesso periodo, ex officio in economia od anche a mediante di altro assunto, fino a quando non sia possibile provvedere in un altro modo alle esigenze del servizio.

Inoltre si sottolinea che il comune oltre al diritto al risarcimento dei danni, potrà immediatamente, incamerare la cauzione ed esercitare il diritto sulla fideiussione.

Si sottolinea ulteriormente che, in caso di recesso unilaterale da parte del comune, la ditta aggiudicataria ha solamente il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché le prestazioni siano già stata correttamente effettuata e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore richiesta di compenso, di indennizzo e/o rimborso spese ovvero a qualsiasi azione di rivalsa e/o risarcimento e/o riconoscimento di provvidenze economiche di qualunque natura e/o titolo e/o indennizzo anche per mancato guadagno e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 13 - Recesso

Ai sensi dell'art. 67, secondo comma D.P.R. n. 902/1986, l'appaltante potrà, in ogni momento, recedere dal contratto o procedere con l'interruzione e/o l'ultimazione dell'appalto de quo prima della sua scadenza naturale per sopravvenuti e gravi motivi di pubblico interesse.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno o spesa ulteriore per il comune.

Si sottolinea che, in caso di recesso unilaterale da parte del comune, la ditta aggiudicataria ha solamente il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché la fornitura sia già stata correttamente effettuata e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali incrementate da un indennizzo pari ad un decimo delle prestazioni non ancora eseguite (e quindi delle competenze residue) rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore richiesta di compenso, di indennizzo e/o rimborso spese ovvero a qualsiasi azione di rivalsa e/o risarcimento e/o riconoscimento di provvidenze economiche di qualunque natura e/o titolo e/o indennizzo anche per mancato guadagno e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 14 – Trasparenza dei prezzi

Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15 - Trattazione dei dati riservatezza delle informazioni

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del comune per le finalità di espletamento e gestione della gara di appalto e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale. Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

- a) ad enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalla Legge n. 196/2003 e dalle altre leggi regolanti la disciplina degli appalti pubblici;
- b) a soggetti privati ove previsto da norme di legge o di regolamento.

Il titolare del trattamento in questione è il comune.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 i quali potranno essere atti valere nei confronti del comune.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in merito al presente appalto di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto.

Articolo 16 - Norme conclusive.

Oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate nel presente CSA, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare costantemente tutte le disposizioni discendenti dalla legislazione regionale, nazionale e comunitarie, da ordinanze commissariali e sindacali ovvero da regolamenti comunali e dalle direttive del comune e/o di altri Enti competenti in materia di circolazione e codice della strada, igiene ambientale, tutela pubblica e di rifiuti.

In merito alla gestione e conduzione dell'appalto, per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni legislative e del Codice Civile in materia di contratti ed appalti.

Partinico

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del settore